

ASSOCIAZIONE DOMUS MEDICA OdV



Verbale di Assemblea Straordinaria del 09/11/2022

L'anno 2022, il giorno 09 del mese di novembre, alle ore 17,30, presso la Sede sociale sita in San Cesario di Lecce alla Via Lequile n° 56, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione di volontariato *Domus Medica OdV*, C.F. 93121560754.

L'Assemblea è stata convocata mediante Avviso ai Soci e la Presidenza è assunta dalla dr.ssa Silvana Cazzante, la quale, constatato che sono presenti n° 5 soci su 8, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale.

Le funzioni di Segretario sono rivestite dal dr. Piero Achille.

Ordine del Giorno

- Modifica dello Statuto sociale

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei Soci per esaminare e modificare lo Statuto sociale secondo richiesta dell'Ufficio regionale.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è stata chiamata alla discussione ed alla approvazione delle modifiche necessarie.

A conclusione della lettura dei suoi 18 Articoli, lo Statuto viene posto alla votazione palese nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del Atto chiedendo l'esenzione delle imposte di bollo e di registro come previsto dall'art.8 della L. 266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente Atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente Verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il 18 NOV. 2022

al n° 2724 serie 3 esatti

€ ESENTE (-)

con Mod. F24 del 18/11/2022

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Francesco D'Elia*
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonella Rotello

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
DOMUS MEDICA OdV



STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

In conformità agli artt. 32 e 46, comma 1, lett. a, D. Lgs. n.117/2017, è costituita l'Associazione denominata "*Domus Medica OdV*", con sede in San Cesario di Lecce, alla via Lequile n. 56.

L'Associazione "*Domus Medica OdV*", più avanti riportata per brevità come *Associazione*, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche di solidarietà e utilità sociale.

Art. 2 - Finalità e attività

L'*Associazione* ha per scopo la organizzazione, gestione ed erogazione di servizi di supporto informativo, formativo, e tecnico in favore dei terzi di seguito specificati, con iniziative di educazione, istruzione, assistenza e formazione professionale, con particolare riguardo alle categorie svantaggiate e a rischio esclusione sociale, per la realizzazione delle quali svolge le seguenti attività di interesse generale (in attuazione dell'art. 5, D. Lgs. n. 117/2017):

- assistenza, consulenza e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alle Leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 22 giugno 2016, n. 122, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14.2.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi formativi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;



- interventi formativo-educativi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- organizzazione e gestione di attività di educazione alla convivenza civile, alla cittadinanza attiva, allo sport e alla pratica sportiva, di educazione utile all'impiego del tempo libero, di manifestazioni sportive e culturali in ambiti pubblici e privati, adesioni ad attività che siano giudicate idonee al raggiungimento degli scopi sociali, eventi, meeting e, infine, formazione professionale con finalità educativa, ricreativa e culturale in genere, produzione, promozione e diffusione di materiale multimediale nella forma, contenuto e durata considerate idonee, con lo scopo principe di contribuire alla crescita culturale del territorio;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle relative attività di interesse generale;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ovvero promozione del sapere scientifico in ambito medico, medico-sociale e socio-culturale, sollecitando la partecipazione delle Istituzioni pubbliche per la organizzazione di incontri, seminari e corsi di informazione e formazione per il cittadino e per gli operatori del settore, in sinergia con il territorio e con le Istituzioni pubbliche;

- promozione della prevenzione e dell'assistenza sanitaria;

- sviluppo di convenzioni e protocolli d'intesa con Istituzioni pubbliche e di volontariato, Cooperative ed altre Associazioni i cui scopi coincidano, anche parzialmente, con le finalità statutarie;

- assistenza e sostegno alle persone svantaggiate, emarginate, in difficoltà, a rischio di esclusione sociale, con l'attuazione di progetti previsti dalla Legge o dai programmi della Pubblica Amministrazione o di Enti privati del Terzo Settore.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati e per il perseguimento delle finalità statutarie potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, scuole, movimenti, fondazioni e imprese e portare a compimento ogni operazione economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta utile.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, i cui componenti, per le attività prestate, possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.



Art. 3 - Soci

Possono diventare Soci dell'*Associazione* tutti coloro che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione, gratuitamente e volontariamente, le proprie capacità e il proprio tempo libero.

È il Consiglio Direttivo a decidere l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, annotandolo nel *Libro dei Soci*.

L'*Associazione* si compone delle seguenti categorie di Soci:

- Soci fondatori: sono le persone fisiche che hanno firmato l'Atto costitutivo dell'*Associazione*;
- Soci ordinari: sono le persone fisiche che si riconoscono negli scopi dell'*Associazione* prestando attività gratuita e volontaria e vi aderiscono versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari: sono le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'*Associazione* o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo o motivi contingenti.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Ciascun Socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo interno dell'Ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i Soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'*Associazione* e di partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'*Associazione*.



Tra i Soci vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Infine, ogni Socio ha diritto di prendere visione di tutti gli Atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione dell'*Associazione* al fine di favorire la partecipazione attiva e consapevole e assicurare il pieno esercizio dei propri diritti, previa richiesta da formularsi al Presidente, tenuto ad evaderla entro 15 (quindici) giorni.

Tutti i Soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, il relativo regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli Organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a frequentare l'*Associazione*, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a non attuare iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
- al pagamento della quota associativa annuale e delle altre eventuali quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per morte, morosità nel pagamento della quota associativa, dietro presentazione di dimissioni scritte e per esclusione; perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione siano in inattività prolungata.

La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre ulteriori 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Art. 6 - Volontari

Sono Volontari gli associati che aderiscono all'*Associazione* prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al Volontario possono essere rimborsate dall'*Associazione* soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'*Associazione*; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I Soci che prestano attività di Volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci volontari sono iscritti in un apposito Registro.

Art. 7 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone i fini, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'*Associazione*.

Art. 8 - Organi dell'*Associazione*

Sono organi dell'*Associazione* l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'*Associazione* ed è composta da tutti i Soci. Ciascun Associato ha diritto a un voto se iscritto nel *Libro degli Associati* da almeno tre mesi.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

- almeno una volta l'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.



L'Assemblea è convocata presso la Sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'Avviso di convocazione dal Presidente dell'*Associazione* senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. L'Avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'Ordine del Giorno; nell'Avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di Socio;
- delibera sul ricorso dell'Associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal

Consiglio Direttivo;

- delibera sulle eventuali modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'*Associazione*;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'*Associazione* e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 10 - Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Non può essere eletto Consigliere e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici o l'incapacità di esercitare Uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo Avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per la via telefonica, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'*Associazione* e nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
- elegge il Segretario e il Tesoriere;
- attua tutti gli Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predispone annualmente il Bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo dell'*Associazione*, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- conferisce eventuali deleghe di funzione sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di Socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti o indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.



Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è il Legale rappresentante dell'*Associazione*, nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

Il Presidente ha la firma sociale sugli Atti che impegnano l'*Associazione*, sia nei riguardi dei Soci che dei terzi; egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni ed imprese, pubbliche e private, ed altri Organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'*Associazione*.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'*Associazione* e può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale; in caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 12 - Il Vice Presidente

Il Vicepresidente rappresenta l'*Associazione* in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso; egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Art. 13 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i Libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio e gli può essere conferito il potere di operare con Banche e Uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 14 - Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i Verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive su appositi Libri affidati alla sua custodia unitamente al Libro dei Soci.

Art. 15 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le entrate dell'*Associazione* sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi privati dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



Il patrimonio *dell'Associazione* deve essere comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le quote sociali sono intrasferibili; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà *dell'Associazione*.

Art. 16 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri Sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei Volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

Art. 17 - Scioglimento

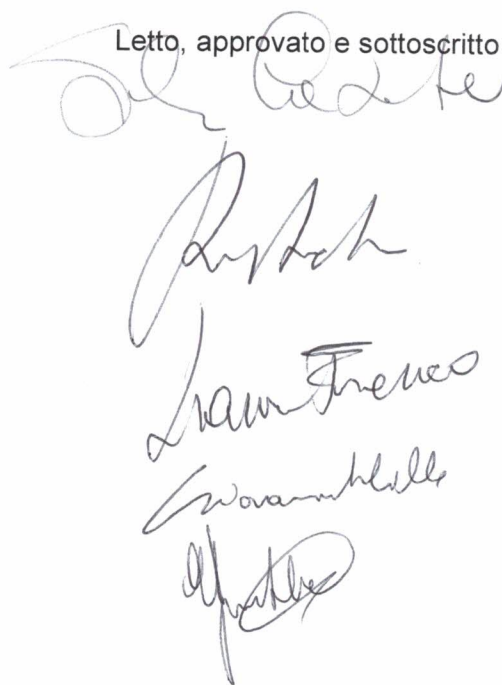
Lo scioglimento *dell'Associazione* viene deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati; in tal caso il patrimonio *dell'Associazione* non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla *Fondazione Italia Sociale*.

Art. 18 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 nonché le altre norme vigenti pro tempore in materia e loro eventuali variazioni.

San Cesario di Lecce, (Le), li 09.11.2022

Letto, approvato e sottoscritto



The image shows five handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the largest and most prominent, followed by four smaller signatures. The signatures are written on a white background.